

COMUNE DI ANCONA

CONVENZIONE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI CENTRO  
SEMIRESIDENZIALE DIURNO PER MINORI

Ancona,

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- Comune di Ancona, con sede in Largo XXIV Maggio n°1, Partita IVA e  
Codice Fiscale 00351040423, rappresentato da dott.ssa Claudia Giammarchi ,  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per l'ufficio in Ancona,  
Largo XXIV Maggio n.1, nella sua qualifica di Dirigente dei Servizi socio-  
assistenziali e Coordinamento ATS 11, conferita con Decreto del Sindaco n.  
91 del 28/12/2023 in forza del combinato disposto dell'art. 107 comma terzo  
lett.c) d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell'art. 28 del vigente Statuto Comunale,  
dell'art. 11 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti;  
in seguito denominato "Comune";

E

..... con sede legale in .....Codice Fiscale .....e  
Partita I.V.A. ....rappresentato da ..... nato a .....,  
residente a ....., nella sua qualifica di Presidente  
dell'Associazione e legale rappresentante giusti poteri conferiti con verbale  
del Consiglio di Amministrazione del ..... che costituisce parte  
integrante e sostanziale della presente convenzione ancorché ad essa non  
materialmente allegato;  
in seguito denominata "Ente Gestore";

	Premesso:	
	- che con determinazione dirigenziale n. 1207 del 20/05/2024 si è provveduto	
	alla pubblicazione di un avviso pubblico per l'istituzione di un elenco di	
	natura aperta, da aggiornare periodicamente, di soggetti che nel territorio	
	offrono un servizio di centro semiresidenziale diurno per minori	
	- che, in seguito alla pubblicazione dell'avviso pubblico, con determinazione	
	dirigenziale n. _____ del _____ è stato approvato un elenco di	
	operatori qualificati nel servizio di gestione di centri semiresidenziali diurni	
	per minori finalizzati ad offrire una risorsa educativa territoriale in risposta ai	
	bisogni di sostegno, recupero, socializzazione di minori e famiglie;	
	- che sussistono le condizioni per stipulare il contratto;	
	Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente	
	contratto si conviene e si stipula quanto segue:	
	<b><i>Art. 1 – Richiamo della premessa</i></b>	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente	
	convenzione.	
	<b><i>Art. 2 – Finalità' ed oggetto del servizio</i></b>	
	La presente convenzione ha per oggetto il servizio di gestione del centro	
	semiresidenziale diurno per minori denominato .....	
	Il Centro semiresidenziale diurno, nasce dalla necessità di disporre di una	
	risorsa educativa territoriale a favore di minori e delle loro famiglie che si	
	configuri come risposta qualificata ai bisogni di sostegno, recupero,	
	socializzazione, gestione del tempo libero e partecipazione alla vita sociale,	
	culturale e sportiva dei minori.	
	Il Centro semiresidenziale ha l'obiettivo di favorire la permanenza dei minori	

nei loro contesti di origine, agendo così in senso preventivo rispetto ad un possibile allontanamento, conseguente all'esposizione prolungata a situazioni di rischio, nonché a carenze genitoriali.

#### ***Art. 3 – Destinatari del servizio***

Il Centro semiresidenziale diurno accoglie minori di età compresa tra i 6 e i 17 anni, seguiti dal Servizio Socio-Educativo territoriale dei Servizi socio-assistenziali del Comune, che necessitano di interventi educativi per far fronte a specifiche problematiche tra le quali:

- problematiche sociali, ambientali e relazionali che comportino il rischio di pregiudizio, emarginazione e disadattamento per i minori .
- difficoltà temporanee delle figure adulte di riferimento a svolgere in maniera adeguata l'esercizio delle funzioni genitoriali.

#### ***Art. 4 – Modalità e orari di apertura***

Il centro semiresidenziale diurno garantisce l'apertura per almeno 48 settimane all'anno, con le seguenti modalità:

- durante l'anno scolastico con orario indicativo dalle ore 12.30 alle ore 19.00, per almeno 5 giorni la settimana, da lunedì a venerdì
- nel periodo estivo le attività socio-educative potranno essere realizzate nell'arco di tutta la giornata, garantendo comunque un minimo di 6 ore di apertura giornaliera per minore.

#### ***Art. 5 – Prestazioni***

Il Centro Semiresidenziale diurno deve garantire le seguenti attività in base ad un progetto educativo individualizzato condiviso con i Servizi Sociali del Comune, che rappresentano il soggetto inviante:

- Attività educative

Attività legate alla vita in comune ed alla socializzazione volte a favorire il

raggiungimento delle autonomie personali e sociali in relazione all'età e alle diversità, il rispetto e l'apprendimento delle regole e dei saperi con funzione relazionale-esperienziale.

Ampio spazio sia al gioco libero e spontaneo del minore che al gioco guidato, con lo scopo di sviluppare le capacità individuali, ed esprimere la propria personalità.

Laboratori a tema gestiti da esperti con finalità educative specifiche.

- Attività di recupero scolastico

Intervento mirato allo sviluppo della motivazione scolastica ed al recupero dei requisiti di base nel rispetto delle personali necessità e possibilità di apprendimento attraverso un progetto di sostegno delle competenze concordato con la scuola.

- Attività di tempo libero

Attività interne ed esterne al centro, favorendo l'uso di strutture sportive, artistico-ricreative e l'associazionismo del territorio come stabilite nell'ambito del progetto educativo individualizzato (PEI)

- Attività di supporto familiare

Incontri con le figure adulte di riferimento del minore, finalizzati alla condivisione del progetto educativo e alle verifiche dello stesso.

Il gestore è tenuto a garantire, in caso di richiesta da parte del

Servizio e sulla base del Progetto educativo individualizzato redatto per il

minore, le prestazioni di seguito riportate:

- interventi domiciliari propedeutici all'inserimento del minore al centro per un massimo di 10 ore annue per minore.

L'intervento domiciliare è alternativo alla frequenza giornaliera

***Art. 6 - Prestazioni integrative***

Ad integrazione delle prestazioni

di cui art. 5 della presente convenzione, il gestore è tenuto a garantire

; in caso di richiesta da parte del Servizio, e sulla base del Progetto

educativo individualizzato redatto per il minore, le prestazioni di seguito riportate:

- fornitura dei pasti, preparati e somministrati in conformità alle

normative vigenti. Tale prestazione deve essere resa con l'attenzione al

momento conviviale e di socializzazione che rappresenta per gli ospiti tra loro e tra loro e gli adulti di riferimento presenti.

- trasporto dei minori da e per il centro. La spesa per il trasporto è a

carico delle famiglie. Qualora il nucleo familiare non possa sostenere tale

spesa, così come attestato dai Servizi Sociali che hanno la presa in carico, il corrispettivo dovuto sarà posto a carico del Comune.

***Art. 7 - Ammissione, dimissione e assenze del minore***

Il ricorso al Centro Semiresidenziale diurno, le ammissioni, le verifiche e le

dimissioni vengono definite dall'Equipe dei Servizi Socio Educativi

territoriali in accordo con il coordinatore del Centro Semiresidenziale.

L'inserimento del minore avviene tenendo conto dell'elenco delle strutture

disponibili e della retta offerta dai singoli gestori, dando la precedenza a chi

ha offerto la tariffa più bassa, ferma restando la valutazione da parte

dell'equipe dell'inserimento più idoneo per il minore definito in base alla

tipologia dei bisogni e delle caratteristiche del singolo, nonché degli obiettivi

da raggiungere e dell'ubicazione della struttura sul territorio.

**Art. 8 – Obblighi dell’Ente Gestore**

L’Ente gestore dovrà:

- garantire l'esecuzione del servizio in oggetto, all'interno di una struttura che accoglierà il Centro Semiresidenziale Diurno per Minori garantendone l'idoneità, la manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi di gestione;
- effettuare il servizio con personale qualitativamente e quantitativamente adeguato alle esigenze dei servizi e degli interventi richiesti;
- garantire la sicurezza e l'incolumità del proprio personale e di quello eventualmente impiegato come volontario tenendo fin da ora sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio;
- impegnarsi ad elaborare il Piano Educativo individualizzato con il Servizio Socio-educativo titolare del caso e a concordare con quest'ultimo ogni modifica utile al fabbisogno specifico;
- mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospiti del Centro come da normativa vigente.

**Art. 9 – Verifica del servizio**

Al Comune compete la tenuta delle funzioni di verifica dell'espletamento del servizio con particolare riferimento alla osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 5 e 6, nonché la verifica dell'andamento del progetto educativo ed il grado di raggiungimento degli obiettivi del servizio e dei risultati attesi.

Il Comune ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni previste; a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute adeguate rispetto alla specificità del servizio.

***Art. 10 – Coordinatore***

L'Ente Gestore individuerà fra gli operatori una figura di coordinatore che curerà i rapporti con il Comune al fine di verificare l'andamento del servizio.

***Art. 11 – Documentazione***

L'Ente Gestore, mette a disposizione la Carta del servizio e il "Progetto generale del Centro semiresidenziale diurno per minori" che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, ancorché ad essa non materialmente allegati e che si conservano agli atti della Direzione Politiche Sociali nei quali sono specificati:

- gli obiettivi e i riferimenti educativi generali;
- le prestazioni offerte, l'organigramma, il numero degli operatori e la relativa formazione, i processi principali del servizio e l'organizzazione quotidiana;
- le modalità di apertura al territorio ed in particolare l'utilizzo da parte dei minori dei servizi esterni, il coordinamento con le agenzie scolastiche e formative, il collegamento con il servizio sociale del territorio, i contatti e gli accordi con le associazioni sportive e del tempo libero;
- le strategie di formazione permanente per gli operatori e la modalità di lavoro dell'équipe.

L'Ente Gestore si impegna a predisporre un sistema di documentazione relativa ai dati quantitativi del servizio (flusso delle ammissioni, e delle dimissioni, presenze giornaliere degli ospiti), percorso personale di ogni soggetto ospitato e documentazione relativa (cartella personale), registrazioni relative alla fase di osservazione degli ospiti, progetto educativo individualizzato e suoi aggiornamenti.

***Art. 12 – Corrispettivo per la gestione del servizio***

	Il corrispettivo è determinato dall'importo della retta giornaliera dovuta al	
	Centro, fornitore del servizio, nella misura offerta come da documentazione	
	presentata e conservata presso i Servizi socio assistenziali.	
	Tale retta è fissa ed invariabile per tutta la durata della convenzione, ed è pari	
	ad euro..... esclusa I.V.A. se e in quanto dovuta.	
	La retta giornaliera può essere integrata con:	
	- l'importo di €. 10,00 iva esclusa quale costo del pasto per i giorni di	
	effettiva fruizione	
	- importo di €. 4,00 iva esclusa per trasporto dei minori da e per il centro,	
	qualora il nucleo familiare non possa sostenere tale spesa.	
	Per gli interventi domiciliari propedeutici all'inserimento del minore al centro	
	il corrispettivo per l'accesso giornaliero è pari a €. 22,00 oltre IVA.	
	L'intervento domiciliare è alternativo alla frequenza	
	giornaliera e pertanto, nelle giornate di intervento domiciliare, non è prevista	
	la corresponsione della retta giornaliera.	
	Nelle giornate di intervento da remoto non è prevista la corresponsione della	
	retta giornaliera.	
	<b><i>Art. 13 – Fatturazione e pagamenti</i></b>	
	La fattura mensile è calcolata sulla base delle presenze effettive per la retta	
	giornaliera offerta.	
	La fattura deve essere corredata dal prospetto mensile delle presenze di	
	ciascun ospite, firmato dal responsabile del servizio.	
	-In caso di assenza del minore e limitatamente ai primi 10 giorni, il Comune	
	corrisponderà l'importo di € 30,00 giornaliere	
	Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico ai	
	sensi della legge n. 244/2007 e successive modificazioni e decreto	

ministeriale n. 55/2013.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al

Comune di Ancona - Servizio Servizi socio-assistenziali e Coordinamento

ATS 11

Le fatture, oltre a tutti gli altri dati obbligatori per legge, dovranno

tassativamente contenere: il codice identificativo gara, gli impegni di spesa e

il codice unico ufficio (DFTX6I), e il calendario delle presenze effettive per

ciascun minore .

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e

di ciò verrà data comunicazione scritta all'Ente gestore.

Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto, il termine stabilito per

il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

Il pagamento rimane subordinato alla verifica della regolarità contributiva

(D.U.R.C.) dell'Ente gestore.

Nel caso di acquisizione di D.U.R.C. negativo si procederà ai sensi di legge.

***Art. 14 – Modalità di pagamento del corrispettivo***

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul/i conto/i

corrente/i dedicato/i alla presente convenzione, che verranno comunicati

dall'Ente gestore ai sensi dell'art.3, comma 7, Legge 13 agosto 2010 n.136 e

successive modificazioni ed integrazioni.

L'Ente gestore è obbligato altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati

trasmessi.

***Art. 15 – Obblighi dell'Ente Gestore in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari***

L'Ente gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni.

***Art. 16 – Risoluzione***

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 del Codice Civile, senza alcun genere di indennità e compenso per l'Ente gestore nel caso di:

- a) cessione del contratto;
- b) reiterata inadempienza agli obblighi contrattuali;
- c) gravi inadempienze di natura previdenziale accertate con l'acquisizione di DURC irregolare;
- d) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Ente gestore;
- e) messa in liquidazione o qualunque altro caso di cessazione dell'attività dell'Ente gestore;
- f) abbandono o interruzione non motivata del servizio;
- g) in ogni altro caso in cui, a giudizio insindacabile del Comune l'Ente gestore non sia di sicuro affidamento nella conduzione dei Servizi.

Si conviene come unica formalità preliminare alla risoluzione del contratto la contestazione degli addebiti. Ciò con opportuna salvezza di ogni ragione e azione per rivalsa dei danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dell'Associazione dei propri impegni contrattuali.

Del provvedimento di risoluzione della convenzione è data formale comunicazione all'Associazione a mezzo raccomandata A.R.

In caso di risoluzione della convenzione, non verrà riconosciuto indennizzo alcuno all'Ente gestore, salvo il pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite e l'Ente gestore è tenuto a garantire la continuità delle

prestazioni oggetto della presente convenzione, sino all'individuazione da parte del Comune di un nuovo affidatario .

***Art. 17 - Subappalto***

Si dà atto che il subappalto non è ammesso .

***Art. 18 - Divieto di cessione del contratto***

La presente convenzione non puo' essere ceduta a pena di nullità.

***Art. 19 – Copertura assicurativa***

L'Ente Gestore è tenuto a garantire a favore degli ospiti apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dei minori inseriti per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura, nonché una polizza che copra eventuali danni arrecati dal personale dipendente agli ospiti del Centro. L' Ente gestore provvederà a dare comunicazione scritta alla Direzione Politiche Sociali – Unità Operativa Tutela Età Evolutiva.

***Art. 20 – Durata***

La presente convenzione decorre dal la data del verbale di avvio dell'attività sino al 30/06/2027.

***Art. 21 – Obblighi connessi al contratto ai sensi dell'art. 26 del d.lgs 9 aprile 2008 n. 81.***

Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione del servizio è pari a zero in quanto la convenzione prevede una forma di gestione complessiva da parte del gestore, non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici. Non ricorre, pertanto, la necessità di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

***Art. 22 – Controversie***

Eventuali controversie derivanti dal presente contratto saranno devolute alla competenza del Foro di Ancona.

***Art. 23 - Estensione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici.***

L'Ente Gestore prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Ancona di cui dichiara di aver preso visione sul sito internet del Comune – sezione amministrazione trasparente sottosezione documenti generali - e si obbliga a far osservare al proprio personale e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

***Art. 24 - Clausola risolutiva espressa***

Si conviene che il Comune, potrà risolvere di diritto la presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile senza obbligo di previa costituzione in mora , previa dichiarazione da comunicarsi tramite pec , nei seguenti casi :

a) mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento adottato dal Comune di Ancona con deliberazione della Giunta comunale n.419 del 30 dicembre 2013 senza che occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora o altra formalità;

b) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni.

***Art. 25 – Recesso del Comune***

Si conviene che il Comune potrà recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico connesse al

mantenimento degli equilibri economico/finanziari di bilancio, con preavviso di 15 (quindici) giorni solari da comunicarsi al gestore mediante posta elettronica certificata. In tal caso, l'Ente Gestore avrà diritto, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali stabilite per l'esecuzione del servizio. L'Ente Gestore non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo, compensi aggiuntivi o risarcimento danni.

***Art. 26 – Assenza di cause interdittive alla stipula del contratto***

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni l'Ente Gestore, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto del Comune nei confronti dell'Associazione.

***Art. 27 – Dichiarazione assenza di conflitto di interesse e/o di cause di astensione e/o di condizioni ostative alla firma della convenzione.***

....., che sottoscrive la presente convenzione in rappresentanza del Comune dà atto, rendendo al riguardo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/00 e s.m.i., conservata agli atti del Servizio Servizi socio-assistenziali e Coordinamento ATS 11 e costituente parte integrante della presente convenzione ancorché ad esso non materialmente allegata, poiché quivi di seguito riportata nel suo identico ed essenziale contenuto, che nei suoi confronti relativamente alla procedura in oggetto:



Rappresentante del Trattamento Dati connesso all'esecuzione del presente contratto ed ai sensi dell'art. 28 del GDPR, l'Ente Gestore che, come rappresentata, accetta.

Le parti, come sopra rappresentate, convengono che:

a) il Responsabile del Trattamento Dati (inseguito anche "RTD") tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) il RTD si impegna a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati (ai sensi dell'art. 1 GDPR) in esecuzione del presente contratto;

c) il RTD si impegna ad adottare le misure di sicurezza necessarie a garantire la protezione dei dati personali oggetto del trattamento connesso all'esecuzione del presente contratto, in conformità alle indicazioni di cui all'art. 32 del GDPR e del Manuale di gestione della Privacy del quale dichiara di averne ricevuto copia.

d) il RTD, nel trattamento dei dati connessi all'esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4, dell'articolo 28 del GDPR;

e) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR. In tal senso, le parti concordano che tali misure siano conformi alle procedure previste nel Manuale di Gestione della Privacy.

f) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

g) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile) da comunicare mediante pec al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

h) il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Le parti contrattuali, come sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all'esecuzione del presente contratto.

***Art. 30 – Spese***

Ogni spesa relativa al presente contratto è a carico dell'Ente Gestore .

Ai fini fiscali le parti dichiarano che le prestazioni oggetto della presente convenzione sono esenti da I.V.A. ex art.10 comma 27 ter d.p.r. 26 ottobre 1972 n.633, pertanto la presente convenzione stipulata per scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.5 comma secondo D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5 del d.lgs n. 117 del 3 luglio 2017.

Letto, approvato e sottoscritto.